

LEGGE BASSANINI e successivi decreti.

Nuove norme in materia di semplificazione delle documentazioni amministrative.

Leggi 127/97, 191/98, D.P.R.403/98, D.P.R. 445/2000

La "Legge Bassanini" ed i successivi decreti sulla "semplificazione" hanno innovato profondamente la disciplina delle procedure amministrative, realizzando uno snellimento dell'attività della Pubblica Amministrazione. In particolare, queste norme hanno introdotto alcune norme immediatamente operative, riguardanti tra l'altro i certificati ed i documenti amministrativi, che bisogna conoscere bene, anche per collaborare con gli uffici pubblici. Vediamole insieme.

Le dichiarazioni di nascita possono essere rese, entro 10 giorni, oltre che nel Comune di nascita, anche nel comune di residenza dei genitori o entro 3 giorni presso l'Ospedale o la Clinica ove è avvenuto il parto. Per la registrazione dell'Atto di nascita non occorre la presenza dei testimoni. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica. I Certificati contenenti notizie non soggette a modificazioni (nascita, morte ecc.) non hanno scadenza.

Gli altri certificati hanno validità sei mesi

(Questi ultimi, se scaduti continuano ad avere validità se l'interessato dichiara, in calce al documento, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni –La firma non va autenticata)

La Carta d'identità può essere rinnovata anche sei mesi prima della scadenza

Le fotografie necessarie per il rilascio dei documenti personali (Passaporto, patente ecc.) sono legalizzate dall'Ufficio ricevente se presentate personalmente.

Non è più necessario il nulla osta per il rilascio del passaporto per i giovani in attesa di svolgere il servizio di leva.

I dati personali (Luogo e data di nascita, residenza ecc.) possono essere attestati mediante esibizione di un documento di identità valido.

È possibile attestare, in sostituzione delle certificazioni, con AUTOCERTIFICAZIONE senza autenticazione di firma e pertanto non soggetta a bollo:

Tutti i dati personali anagrafici e dello Stato Civile- Esistenza in vita- Nascita del figlio- decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente- "Vivenza a carico"- Posizione agli effetti degli obblighi militari - iscrizioni in Albi o Elenchi di qualsiasi tipo - Titolo di studio, Esami universitari e di Stato- Qualifica professionale- Qualità di casalinga, pensionato o disoccupato - Qualità di legale rappresentante o tutore ecc.- Situazione reddito ai fini fiscali - Codice Fiscale e Partita IVA- Assenza di condanne penali.

La firma su domande dirette a Pubbliche amministrazioni (anche se contenenti dichiarazioni sostitutive dell'Atto di notorietà) NON deve essere più autenticata a condizione che:

- sia apposta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione
- nel caso in cui l'istanza non sia presentata personalmente, sia allegata la fotocopia (non autenticata) di un documento di identità valido.

La firma su dichiarazioni sostitutive dell'Atto di notorietà relative a domande dirette a Pubbliche amministrazioni NON deve essere più autenticata anche se la dichiarazione è presentata successivamente alla domanda.

Con la dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà possono essere attestati anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui si sia a diretta conoscenza.

Non deve essere più autenticata la firma sulle domande di partecipazione ai concorsi per l'assunzione presso pubbliche amministrazioni.

Nel caso di pubblici concorsi la dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà può attestare la conformità all'originale agli effetti dell'autentica di copie (pubblicazioni, titoli di studio ecc.)

Non esiste più il limite di età (41 anni) per partecipare a concorsi pubblici, salvo che la singola amministrazione disponga diversamente in considerazione della natura del servizio o per oggettive necessità dell'amministrazione stessa. Quando la dichiarazione sostitutiva è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici (Enel, Poste, Telecom, Ferrovie ecc.) la firma deve essere autenticata dal dipendente addetto a ricevere la documentazione. NON è necessario recarsi in Comune